



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47 del 29-04-21

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE 2021 DEL CANONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE).

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile, solita sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CAEDDU MONICA	ASSESSORE	P
URRU MATTEO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
GIOI LIDIA	ASSESSORE	P
GRIECO MARIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta n. 53/2021 predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE 2021 DEL CANONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE ";

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n.296 del 2006 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Vista la comunicazione MEF – Dipartimento delle Finanze – del 23/03/2021 inerente “ obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relativi alle entrate tributarie degli enti Locali. Anni d’Imposta 2021 – Indicazioni operative” ove si è ritenuto opportuno specifica che le delibere relative al Canone Unico Patrimoniale non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito interne www.finanze.gov.it ;

Vista la Legge 77 del 17/07/2020 articolo 106 comma 3 bis che ha previsto il differimento dal 31/12/2020 al 31/01/2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021;

Visto il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, col quale è stata disposta una nuova proroga del termine di approvazione del bilanci al 31.03.2021;

Visto il Decreto Sostegni approvato con D.L n 41 del 22/03/2021 che ha disciplinato il rinvio al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2021 – 2023 degli Enti Locali

Vista la Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); Dato atto che:

- la Legge 160 del 27/12/2019 disciplina all'articolo 1 commi da 816 a 847 il canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale;

- l'articolo 1 della Legge 160 del 27/12/2019 prevede che il canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale sia istituito dal Comune;

- l'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 prevede che il Canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale entri in vigore dal 01/01/2021;

- l'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 prevede con l'entrata in vigore del Canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale la contestuale decadenza dei previgenti prelievi sulle occupazioni di spazi pubblici e sulla pubblicità;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 826 per le fattispecie disciplinate dall'articolo 1 comma 819 della medesima legge prevede tariffe standard di riferimento, modificabili ai sensi del comma 817, qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 827 per le fattispecie disciplinate dall'articolo 1 comma 819 della medesima legge prevede tariffe standard di riferimento, modificabili ai sensi del comma 817, qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per periodi inferiori all'anno solare;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 827 per le fattispecie disciplinate dall'articolo 1 comma 819 della medesima legge prevede tariffe standard di riferimento, modificabili ai sensi del comma 817, qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per periodi inferiori all'anno solare;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 831 disciplina le tariffe forfettarie per occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 841 disciplina le tariffe per occupazioni permanenti relative al canone mercantile;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 comma 841 disciplina le tariffe per occupazioni che si protraggono per periodi inferiori all'anno relative al canone mercantile;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 28/04/2021 è stato istituito il canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale e si è approvato il relativo Regolamento con l'allegato 1;

Visto il Regolamento sul canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 28/04/2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto comunale;

Acquisti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del II°-III° Settore, Lutz Giuseppe, giusto Decreto Sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 53/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del II°-III° Settore, Lutz Giuseppe, giusto decreto sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 53/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 T.U.E.L.

All'unanimità

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. Di approvare ed applicare per l'anno 2021 per il canone patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale le seguenti tariffe di riferimento(Canone Unico Patrimoniale) :

Canone unico patrimoniale – Tariffe 2021	
Tariffa standard annuale (nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare)	
€ 30,00 al mq annuo (Legge 160/2019 art. 1 c. 826)	Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati visibili dal luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato (art. 14)
€ 30,00 al mq annuo (Legge 160/2019 art. 1 c. 841)	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nella zona A (artt. 47 c. 5)
€ 24,00 al mq annuo	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella zona B (artt. 47 c. 6)
€ 15,00 al mq annuo	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella zona C (artt. 47 c. 7)
€ 30,00 al mq annuo	Passi carrabili (art. 50 c. 6)
€ 15,00 al mq annuo	Accessi a raso per i quali su richiesta del proprietario il Comune rilasci apposita concessione (art. 50 c. 8)
€ 3,00 al mq annuo	Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 50 c. 9)
€ 7,50 al mq annuo	Occupazioni del sottosuolo diverse da cavi e condutture. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (art. 49 c. 5)
€ 30,00 al mq annuo	Occupazioni, anche abusive, delle aree mercatali (art. 62)
€ 21,00 al mq annuo	occupazioni permanenti nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale

Tariffa standard giornaliera (nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni si protragano per un periodo inferiore all'anno solare)	
€ 0,60 al mq al giorno (Legge 160/2019 art. 1 c. 836)	Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati visibili dal luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato (art. 14) Pubbliche affissioni (art. 28)
€ 0,60 al mq al giorno Legge 160/2019 art. 1 c. 842	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nella zona A (artt. 47 c. 5)
€ 0,48 al mq al giorno	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella zona B (artt. 47 c. 6)
€ 0,15 al mq al giorno	Occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella zona C (artt. 47 c. 7)

€ 0,60 al mq al giorno	Occupazioni, anche abusive, delle aree mercatali (art. 62)
€ 0,90 al mq al giorno	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, palloni frenati o simili (art. 21 c. 1)
€ 0,78 al mq al giorno	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 21 c. 2)
€ 0,66 al mq al giorno (con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione)	Maggiorazione pubbliche affissioni (art. 27 c. 7): affissioni richieste con urgenza per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi.
€ 0,30 al mq al giorno	Riduzioni pubblicità (art. 22): - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza Riduzioni pubbliche affissioni (art. 30): - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
0,30 al mq al giorno	Occupazioni temporanee stagionali, di durata non superiore ai 180 giorni, effettuate da attività commerciali e artigianali, compresa la somministrazione di alimenti e bevande (art. 52 c. 1 lettera a)
0,42 al mq al giorno	Occupazioni temporanee di carattere ricorrente. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità (art. 52 c. 1 lettera b)
0,18 al mq al giorno	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive nella zona B come identificate all'articolo 47 (art. 52 c. 1 lettera c)
0,30 al mq al giorno	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali nella zona C come identificate all'articolo 47 (art. 52 c. 1 lettera c)

Tariffa forfettaria	
€ 10,00 al giorno, o frazione	pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, quando la quantificazione in metri quadrati del materiale pubblicitario distribuito non risulta semplice ed intuitivo (art. 21 c.2)
€ 5,00 al giorno, o frazione	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art. 21 c.3)
€ 1,50 annuo per il numero delle utenze risultante al 31/12 dell'anno precedente, con un minimo di € 800,00 (Legge 160/2019 art. 1 c. 831)	Occupazione permanenti con cavi e condutture effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (art. 49 c. 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT.

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/05/2021 al 21/05/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06/05/2021** al **21/05/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu